

Esente imposte di Registro e bollo ai sensi dell'articolo
82/c comma 3 del DLG 11/9/2017 e articolo 82 comma 5 e comma 9-1
del DLG 11

UMANA

MENTE

VOLONTARI CASTELLINI DI MELEGNANO ODV

STATUTO

Organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia
Sezione Provinciale di Milano con decreto n. 650/2009 Codice fiscale 97497140158
Sede c/o Fondazione Castellini – Via Cavour, 21 – 20077 Melegnano Tel. 02 982201
e-mail: umana-mente@fondazionecastellini.it

“UMANA-MENTE VOLONTARI CASTELLINI DI MELEGNANO OdV”

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” CTS) e successive modifiche l'associazione Umana Mente viene denominata:

“Umana-Mente Volontari Castellini di Melegnano ODV” da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Melegnano presso la “Fondazione Castellini” e con durata illimitata.

ART. 2 ELEMENTI GIURIDICI

Umana-Mente Volontari Castellini di Melegnano ODV è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

ART. 3 FINALITÀ

L'Associazione di volontariato “Umana-Mente Volontari Castellini di Melegnano ODV” ha per scopo principale quello di alleviare il senso di solitudine presente in alcuni ospiti all'interno delle strutture della “Fondazione Castellini” dedicando loro momenti di conversazione e di ascolto, accompagnandoli nell'ambito delle strutture della Fondazione e/o nei locali adibiti all'animazione o alla preghiera. L'attività dell'Associazione si svolgerà prevalentemente all'interno delle strutture della Fondazione Castellini [ma in casi particolari, previa autorizzazione del medico di nucleo, anche all'esterno].

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;(art. 5 c. 1 lett. a CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;(art. 5 c. 1 lett. c CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (art. 5 c. 1 lett. i CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (art. 5 c. 1 lett. k CTS);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore; (art. 5 c. 1 lett. m CTS).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all' le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare all'Assemblea secondo quanto stabilito nell'art. 8.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e gli eventuali Regolamenti interni;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere un tirocinio preparatorio completato da un breve periodo di accompagnamento con altro operatore esperto;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- rimane inattivo in maniera prolungata (per non meno di 6 mesi);
- sia inadempiente nel versamento della quota associativa con un ritardo di oltre 3 mesi previo almeno due solleciti di pagamento

effettuati dall'organo direttivo;

può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo previsto solo previo superamento dei parametri dimensionali previsti dalla legge;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano Enti del Terzo Settore, sono attribuibili più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, in particolare:

- 1 voti per ETS con numero soci iscritti fino a 50
- 2 voti per ETS con numero soci iscritti da 51 a 100
- 3 voti per ETS con numero soci iscritti da 101 a 200
- 4 voti per ETS con numero soci iscritti da 201 a 300
- 5 voti per ETS con numero soci iscritti superiori a 300.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Qualora l'Associazione superi nel corso della sua vita un numero di soci superiori a 500 ciascun associato può rappresentare massimo fino a 5 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure per mail.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, costituito dal rendiconto di cassa fino al raggiungimento dei limiti di cui al co. 2, art. 17 CTS.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o da almeno due membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa;
- approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali Regolamenti Interni;
- fissa l'ammontare della quota di iscrizione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto di cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nomina del Presidente, Vice-presidente e Segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio/rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nomina il segretario, scelto tra i soci iscritti, ma può essere anche scelto come segretario esterno;
- radiazione dei soci inattivi nei sei mesi precedenti la convocazione di un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti a sede dell'Associazione; tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di provvedimenti in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un miglior funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è formato da 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la **maggioranza** dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Può essere rieletto. **Compete al Segretario:**

- svolgere il lavoro di segreteria, coadiuvando gli organi statutari dell'Associazione;
- verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- tenere aggiornati i libri e i registri associativi;
- fornire la propria collaborazione al Presidente nell'attività esterna che questi svolge in rappresentanza dell'Associazione.

ART. 12 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 CTS).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare

un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario o del Vice-Presidente salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

ART. 15 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione in rispetto del co. 3, art. 8 CTS, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 Bilancio di esercizio/rendiconto di cassa

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore quando previsto dalla normativa CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora l'Associazione dovesse superare i limiti dimensionali previsti dal CTS (Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate sono maggiori di 100 mila euro annui)_deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (comma 2 art. 14 CTS) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
- richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta dell'accesso alla visione dei libri;
 - messa a disposizione dei libri al socio entro 15 giorni dalla richiesta;
 - possibilità di visionare ogni documento in presenza di un membro del consiglio direttivo che ne accerta il buon utilizzo e la mancata distruzione anche in quota parte;
 - Viene fatto espresso divieto di effettuare copie anche fotostatiche di parte dei libri contenenti dati sensibili.

ART. 19 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 21 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea dei Soci a Melegnano il _____

IL PRESIDENTE Giuseppe Sciarallo

IL VICE PRESIDENTE Romanus Quattagna

IL SEGRETARIO Anne Castato

I SOCI:

Anghinoni Anna.....

ARRU ANNA
Ariu Marco..... DELEGATO - Marco P. Prouni

Barbieri Angela..... Barbieri Angela

Bardelli Gabriella..... Gabriella Bardelli

Bassi Antonia..... Bassi Antonia

Bassi Silvia..... Silvia Bassi

Bedoni Luisella..... Delega Antonia Oliveri

Bencivenga Antonio..... Delega Carlo

Biggiogero Davide.....

Botton Anna Maria..... Botton Anna Maria

Brandolini Michela.....

Bresciani Fabiana..... Delega Fabiana

Brioschi Anna..... Brioschi Anna

Cassano Maria..... Silvia Bassi DELEGATA

Castelli Maria Giuseppina.....

Cozzi Toja Mariella..... Delega Toja Mariella

Delzotto Roberto..... Delzotto Roberto

Di Luca Giuseppe.....

Dossena Giuseppina..... Delega Dossena Giuseppina

Fant Debora.....

Ferrara Vincenzina..... *Ferrara Vincenzina*

Fornesi Luciano..... *Fornesi Luciano*

Generani Paolo..... *Generani Paolo*

Giorgi Giorgio.....

Granata Agostino..... *Granata Agostino*

Granata Jessica.....

Guadrini Davide..... *Guadrini Davide*

Guzzi Sarah.....

Lupini Enrico..... *Lupini Enrico*

Magni Cristina..... *Magni Cristina*

Mariani Emiliano.....

Milani Sergio..... *Milani Sergio*

Minnozzi Donatella..... *Minnozzi Donatella*

Montinari Danilo.....

Noris Maria Teresa..... *Noris Maria Teresa*

Olivari Antonia..... *Olivari Antonia*

Ourabah Hamza..... *Ourabah Hamza*

Passoni Luciano..... *Passoni Luciano*

Refaldi Luciano.....

Rognoni Rosa Teresa..... *Rognoni Rosa Teresa*

Sabbatini Massimo..... *Sabbatini Massimo*

Santoro Tania..... *Santoro Tania*

Sforza Liliana.....

Signorini Niccolò..... *Signorini Niccolò*

Spada Maria Rosa..... DELEGA S. m. m. Cassat

Toja Aldo..... Aldo Toja

Tosi Giovanna.....

Tricerri Valentina..... Valeria

Valente Rosaria..... Valeria Rosaria

Villani Maria Vittoria..... Villani Maria Vittoria

Zanaboni Giuseppina..... delega Pomodoro Cerrito

Zanoni Maria Bambina..... Maria Bambina Zanoni

Zecchini Rosa..... Zecchini Rosa

Forlì Carlo..... Carlo Forlì

MORRANTE CATERINA DELEGA Brioschi